



# plus kolping (Cat. G)

## Disposizioni aggiuntive della Cassa malati Kolping SA relative all'assicurazione complementare plus kolping

Edizione 2006

### Indice

<b>Generalità</b>		<b>Pagina 2</b>
<b>1</b>	<b>Scopo</b>	Pagina 2
<b>2</b>	<b>Conclusione/disdetta del contratto</b>	Pagina 2
<b>3</b>	<b>Maternità</b>	Pagina 2
<b>4</b>	<b>Ulteriori disposizioni</b>	Pagina 2
<b>Prestazioni</b>		<b>Pagina 2</b>
<b>5</b>	<b>Diritto alle prestazioni</b>	Pagina 2
<b>6</b>	<b>Misure preventive</b>	Pagina 2
<b>7</b>	<b>Lenti per occhiali/lenti a contatto</b>	Pagina 2
<b>8</b>	<b>Mezzi ausiliari</b>	Pagina 2
<b>9</b>	<b>Mezzi ausiliari ortopedici</b>	Pagina 2
<b>10</b>	<b>Cure dentarie</b>	Pagina 2
<b>11</b>	<b>Correzione della posizione dei denti</b>	Pagina 2
<b>12</b>	<b>Chirurgia mascellare</b>	Pagina 2
<b>13</b>	<b>Cure alternative</b>	Pagina 3
<b>14</b>	<b>Medicinali/preparati</b>	Pagina 3
<b>15</b>	<b>Presupposti per aver diritto alle prestazioni</b>	Pagina 3
<b>16</b>	<b>Cure</b>	Pagina 3
<b>17</b>	<b>Cure mediche a domicilio</b>	Pagina 3
<b>18</b>	<b>Aiuto domestico</b>	Pagina 3
<b>19</b>	<b>Trasporti d'emergenza, di trasferimento e rimpatri</b>	Pagina 3
<b>20</b>	<b>Estero</b>	Pagina 3
<b>21</b>	<b>Promozione delle salute/fitness</b>	Pagina 4
<b>22</b>	<b>Disposizioni finali</b>	Pagina 4

## Generalità

### 1 Scopo

1.1 La Cassa malati Kolping SA (qui di seguito denominata Kolping) fornisce, in base alle sue Condizioni generali d'assicurazione per le assicurazioni complementari ai sensi della LCA (CGA-LCA), un'assicurazione complementare denominata plus kolping.

1.2 L'assicurazione plus kolping fornisce prestazioni a complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, a condizione che le stesse non siano già coperte integralmente o parzialmente da un'altra assicurazione complementare. Il rischio contro gli infortuni è coassicurato.

### 2 Conclusione/disdetta del contratto

2.1 Chi è domiciliato in Svizzera e non ha ancora compiuto il 59° anno di età può presentare una domanda per concludere quest'assicurazione complementare.

2.2 La Kolping ha il diritto di rifiutare domande e/o modifiche d'assicurazione o di porre delle riserve.

2.3 plus kolping può essere disdetta per iscritto per la fine di un anno civile, osservando un preavviso di 3 mesi.

2.4 L'assicurazione cessa:

- a con la disdetta;
- b con il trasferimento definitivo del domicilio all'estero;
- c in caso di radiazione dal registro degli abitanti;
- d in caso di decesso.

plus kolping non cessa automaticamente con l'estinzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la Kolping.

### 3 Maternità

In caso di maternità, il periodo d'attesa è di 270 giorni a decorrere dall'inizio dell'assicurazione.

### 4 Ulteriori disposizioni

Per il resto valgono le disposizioni delle CGA-LCA.

## Prestazioni

### 5 Diritto alle prestazioni

Il tetto massimo delle prestazioni a cui si ha diritto è costituito dai costi effettivi e comprovati calcolati in base agli importi massimi indicati nel catalogo delle prestazioni.

### 6 Misure preventive

6.1 Vaccinazioni profilattiche e per viaggi all'estero:

- 1. Per le vaccinazioni profilattiche prescritte da un medico, che non rientrano nelle prestazioni obbligatorie, la Kolping assume il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 300.- nell'arco di 2 anni civili. Tale periodo decorre dall'inizio dell'assicurazione, di volta in volta per un lasso di tempo di due anni.
- 2. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di vaccinazioni imposte nell'ambito degli obblighi professionali, i cui effetti sono controversi dal profilo medico, oppure praticate ad uno stadio ancora sperimentale.

### 6.2 Check-up (esami medici preventivi)

Per il check-up, la Kolping assume il 90% dei costi, conformemente alla tariffa applicata alle casse malati, fino a concorrenza di CHF 500.-, a condizione che non si sia fatto ricorso alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo di due anni civili consecutivi.

### 6.3 Esame ginecologico preventivo

La Kolping assume il 90% dei costi, conformemente alla tariffa applicata alle casse malati, fino a concorrenza di CHF 200.- per anno civile.

### 7 Lenti per occhiali/lenti a contatto

Dietro presentazione della ricetta di un ottico, la Kolping contribuisce ai costi dei mezzi necessari a correggere la vista come lenti per occhiali/lenti a contatto nella misura seguente:

- a adulti: il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 200.- nell'arco di tre anni civili. Questo lasso di tempo decorre dall'inizio dell'assicurazione, di volta in volta per un periodo di tre anni;
- b bambini e giovani fino ai 18 anni compiuti: il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 200.- per anno civile.

### 8 Mezzi ausiliari

La Kolping versa al massimo CHF 200.- per anno civile per i mezzi ausiliari prescritti dal medico, atti a compensare la perdita di funzioni corporali, utili dal profilo medico al trattamento ed alla guarigione, o in sostituzione di arti (sono escluse le protesi dentarie, le lenti per occhiali/lenti a contatto), nella misura in cui non rientrino nelle prestazioni obbligatorie previste dalla legge.

### 9 Mezzi ausiliari ortopedici

La Kolping versa al massimo CHF 200.- per anno civile per i mezzi ausiliari ortopedici quali plantari, ecc., a condizione che questi siano prescritti da un medico.

### 10 Cure dentarie

10.1 Kolping partecipa ai costi delle cure dentarie che non rientrano nelle prestazioni obbligatorie previste dalla legge in ragione del 50% e fino a concorrenza di CHF 120.-.

10.2 Per l'estrazione di denti del giudizio, la Kolping partecipa ai costi in ragione del 90% e fino a concorrenza di CHF 300.- per dente.

### 11 Correzione della posizione dei denti

11.1 Bambini e giovani fino ai 20 anni compiuti: per la correzione della posizione dei denti, la Kolping assume il 50% dei costi, conformemente alla tariffa Suva applicata ai valori dei punti tariffali in vigore per le casse malati, fino a concorrenza di CHF 8'000.- per l'intero trattamento.

11.2 Prima dell'inizio del trattamento, il medico dentista curante (Dr. med. dent.) deve inviare alla Kolping un preventivo dei costi. L'inoltro di tale preventivo vale nel contempo come domanda per richiedere le prestazioni.

11.3 Il periodo d'attesa è di 2 anni.

### 12 Chirurgia mascellare

Bambini e giovani fino ai 20 anni compiuti: per gli interventi di chirurgia mascellare, Kolping assume il 50% dei costi fino a concorrenza di CHF 8'000.-.

12.1 In caso di trattamento ambulatoriale, la Kolping assume i costi conformemente alla tariffa, al contratto o alla convenzione; in caso di trattamento stazionario, la Kolping assume i costi del reparto comune di un ospedale pubblico convenzionato, ubicato nelle vicinanze del luogo di domicilio dell'assicurato/a.

12.2 Le prestazioni vengono fornite a condizione che sussista una diagnosi a conferma dell'anomalia esistente e che vengano indicati il metodo di cura e la durata prevista del trattamento.

12.3 Il periodo d'attesa è di 2 anni.

### 13 Cure alternative

La Kolping partecipa ai costi non coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella misura seguente:

13.1 Il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 1'200.- (al massimo CHF 150.-/ora) per i trattamenti di medicina empirica e i metodi di cura naturale praticati da un medico FMH, da un naturopata o da un terapeuta da noi riconosciuto (vedasi elenco), a condizione che sussista un'indicazione medica e che il metodo terapeutico sia riconosciuto dalla Kolping (vedasi elenco).

13.2 Addizionalmente, il 90% dei costi fino a concorrenza di CHF 600.- per i trattamenti di medicina antroposofica, cinese, omeopatia, terapia neurale e fitoterapia, se praticati da un medico FMH.

13.3 Al massimo 20 sedute terapeutiche fino a concorrenza di CHF 60.-/ora nell'arco di un anno civile, in caso di psicoterapia su prescrizione medica presso psicoterapisti indipendenti riconosciuti da santésuisse.

13.4 L'importo complessivo a cui si ha diritto per l'insieme delle terapie è al massimo di CHF 1'800.- per anno civile.

### 14 Medicinali/preparati

14.1 Per i medicinali o i preparati prescritti da un medico o da un naturopata riconosciuto, che non rientrano nell'elenco dei preparati e prodotti a carico degli assicurati (LPPA), la Kolping rimborsa al massimo CHF 2'000.- per anno civile.

14.2 I preparati medicinali vengono rimborsati al prezzo praticato al pubblico. In caso di produzione in proprio, la Kolping rimborsa i costi di produzione comprovati con un supplemento del 30% al massimo. I presupposti per aver diritto alle prestazioni sono indicati all'art. 15.

### 15 Presupposti per aver diritto alle prestazioni

15.1 Il diritto alle prestazioni sussiste solo se un trattamento parallelo non è in corso o non viene effettuato contemporaneamente.

15.2 Kolping si riserva il diritto di incaricare il suo medico di fiducia di verificare le indicazioni dal profilo medico e le qualità del terapeuta, ed eventualmente di ridurre o di non erogare le prestazioni.

### 16 Cure

Per una cura balneare motivata dal profilo medico, effettuata in uno stabilimento termale svizzero o europeo riconosciuto dalla Kolping (vedasi elenco), la Kolping partecipa ai costi, per anno civile, nella misura seguente:

### 16.1 Cure balneari

Al massimo CHF 300.-, a condizione che per questo trattamento sia stata corrisposta immediatamente prima una prestazione prevista dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

### 16.2 Cure di convalescenza

Al massimo CHF 500.-, a condizione che la cura inizi subito dopo una degenza ospedaliera, oppure che la cura sia direttamente in relazione con una malattia che si sta curando e che prima non ci sia stata una degenza ospedaliera.

16.3 Il diritto alle prestazioni sussiste solo se la cura dura almeno 14 giorni consecutivi.

### 17 Cure mediche a domicilio

17.1 Per le cure a domicilio prescritte da un medico, prestate da una persona che si occupa della propria economia domestica, la Kolping fornisce i seguenti contributi:

- al massimo il 50% dei costi fino a concorrenza di CHF 500.- per anno civile.

17.2 Le prestazioni assicurative vengono corrisposte solo se le cure sono prestate subito dopo un trattamento stazionario in ospedale, oppure se le cure mediche a domicilio possono evitare una degenza in ospedale, una riabilitazione o una cura, oppure ridurne la durata.

17.3 Può essere assimilato/a al personale curante colui o colei che presta le cure necessarie alla persona malata e che in seguito a ciò subisce una perdita di guadagno comprovata nell'ambito della sua attività lavorativa.

### 18 Aiuto domestico

18.1 La Kolping assume i costi dell'aiuto domestico su prescrizione medica per i lavori domestici necessari nell'abitazione della persona assicurata

- fino a concorrenza di CHF 500.- per anno civile.

18.2 Non vengono corrisposte prestazioni per i lavori domestici effettuati da congiunti o familiari.

### 19 Trasporti d'emergenza, di trasferimento e rimpatri

Per beneficiare delle prestazioni in caso di trasporti d'emergenza, di trasferimento, rimpatri, azioni di ricerca e soccorso, occorre informare prima il fornitore di prestazioni Assistance. Per l'assicurazione del fornitore di prestazioni Assistance ottenibili presso Kolping.

### 20 Estero

20.1 Se una persona assicurata si ammala durante un soggiorno all'estero, la Kolping rimborsa al massimo il 90% dei costi delle cure ambulatoriali d'emergenza prestate da un medico.

20.2 Le informazioni mediche necessarie per l'erogazione delle prestazioni devono essere inviate alla Kolping, unitamente alle fatture originali dettagliate, entro 30 giorni dal rientro in Svizzera.

20.3 Se un/a assicurato/a si reca all'estero per sottoporsi ad un trattamento, ad una cura o per partorire senza l'autorizzazione scritta della Kolping, non sussiste alcun diritto alle prestazioni della plus kolping.

## **21 Promozione delle salute/fitness**

Kolping sostiene i suoi assicurati nell'ambito della promozione della salute e fornisce le prestazioni seguenti:

21.1 assunzione dei costi di un abbonamento annuo o semestrale ad un centro di fitness riconosciuto dalla Kolping (vedasi elenco);

21.2 assunzione dei costi di lezioni di ginnastica per il portamento e la schiena in un centro di fitness riconosciuto dalla Kolping (vedasi elenco) oppure presso una persona con formazione corrispondente;

21.3 assunzione dei costi di corsi proposti nell'ambito della promozione della salute, organizzati e tenuti da un assicuratore malattie LAMal o da un centro per la salute (vedasi elenco);

21.4 assunzione dei costi di corsi di nuoto per la prevenzione dei reumatismi, di ginnastica Bechterew e di bagni termali su prescrizione medica.

21.5 Le misure elencate nell'art. 21 vengono rimborsate in ragione del 50% e fino a concorrenza di CHF 250.- per anno civile. Il periodo d'attesa è di un anno.

## **22 Disposizione finale**

Il catalogo delle prestazioni relativo alle disposizioni aggiuntive dell'assicurazione complementare **plus kolping** ai sensi della LCA costituisce parte integrante delle presenti disposizioni.

Il consiglio d'amministrazione della Kolping, 13.6.2005.